

Asilo Infantile

di Turate (CO)

La storia dell'ente

Con atto testamentario olografo del 15 marzo 1892 il dr. Giovanni Antonio Galli dispose di legare la somma di Lire 10.000 al Comune di Turate affinché provvedesse alla realizzazione di un Asilo Infantile che garantisse l'assistenza in favore dei bambini delle famiglie povere.

Concorsero a costituire il patrimonio la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, il Comune e la Congregazione di Carità del luogo.

Con successivo Regio Decreto del 16 maggio 1909 l'Asilo Infantile venne eretto in ente morale; con lo stesso regio decreto venne approvato il primo statuto dell'istituzione.

Il successivo Regio Decreto del 25 gennaio 1940 apportò alcune modifiche allo statuto dell'asilo.

L'evoluzione storica e giuridica del secondo dopoguerra e l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario portarono ad un adeguamento del testo statutario che venne approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 273 del 29 marzo 1974.

Con l'entrata in vigore della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della conseguente legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 l'ente assume la natura giuridica di fondazione mutando, nel contempo, la propria denominazione.

Art. 1

-Denominazione-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione senza scopo di lucro denominata "Scuola dell'Infanzia di Turate San Giuseppe Benedetto Cottolengo" con sede legale a Turate, provincia di Como.
2. La fondazione trae origine dall'I.P.A.B. denominata "Asilo Infantile di Turate" dal quale deriva per trasformazione della natura giuridica secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Art. 2
-Scopi istituzionali-

1. La fondazione si prefigge di fornire accoglienza e custodia ai bambini di entrambi i sessi, dai tre ai sei anni, i cui genitori risiedano in Comune di Turate. Nel caso in cui si rendano disponibili posti non utilizzati dai bambini di Turate, potranno essere accolti bambini residenti nei comuni limitrofi.
2. La Scuola dell'Infanzia provvede all'educazione morale, fisica ed intellettuale dei bambini accolti nei limiti consentiti dalla loro età secondo una concezione dell'uomo come persona, in una visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali. Sin dalla sua istituzione la Scuola dell'Infanzia ha assolto un notevole servizio sociale sotto l'aspetto assistenziale, educativo, religioso.
La Scuola dell'Infanzia intende essere per ogni bambino "PONTE" tra la famiglia ed il mondo esterno che lo circonda.

Essa si propone:

- FINI DI EDUCAZIONE per favorire la crescita fisica – affettiva – intellettuale, religiosa e cristiana del bambino;
- FINI DI SVILUPPO DELLA PERSONALITA' DEL BAMBINO;
- FINI DI ASSISTENZA;
- FINI DI PREPARAZIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO;

Gli interventi educativi in favore dei bambini accolti avverranno in conformità al Piano di Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Amministrazione della fondazione secondo le direttive emanate dall'autorità pubblica competente per materia.

3. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti di organizzazione che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Art. 3
-Patrimonio-

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni risultanti dall'inventario redatto in data 11/09/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.22/2003 del 24/09/2003, e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata;
3. La destinazione delle sopravvenienze attive all'incremento del patrimonio è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del Revisore dei conti.
4. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4
-Mezzi finanziari-

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

1. rendite patrimoniali;
2. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
3. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
4. rette ed entrate derivanti dall'erogazione dei servizi e dalla prestazione delle attività statutarie;

Art. 5
-Esercizio finanziario-

1. L'esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvederà alla redazione ed alla approvazione del Bilancio di Esercizio, nel rispetto della normativa e dei principi stabiliti dal codice civile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

3. Ogni esercizio finanziario può essere preceduto dall'approvazione di un documento di programmazione economica o budget nel quale siano indicati gli interventi previsti nel corso dell'anno successivo ed i mezzi economici per realizzarli.

Art. 6
-Organi-

Sono organi di amministrazione della fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Revisore dei Conti;

Art. 7
-Presidente-

1. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri dell'ente, nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta e dura in carica quanto l'organo di amministrazione medesimo.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione della fondazione con le modalità previste per l'elezione del Presidente.
3. Il Presidente può essere revocato o sfiduciato dall'organo di amministrazione che lo ha eletto a maggioranza assoluta.

Art. 8
-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - nominare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, avvocati e procuratori nelle cause avanti gli organi giudiziari;
 - determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 9

-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque amministratori, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Comunale di Turate, di cui uno dovrà necessariamente essere il Parroco pro-tempore di Turate.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
3. La data di insediamento coincide con la prima seduta del nuovo organo deliberante completo dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire specifici incarichi a uno o più dei suoi componenti per esigenze di gestione; in tal caso il Consiglio potrà anche attribuire uno specifico compenso correlato all'impegno temporale ed alla responsabilità dell'incarico.

Art. 10

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Art. 11

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente, ovvero il soggetto facente funzioni, ne dà comunicazione al titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
4. In caso di assenza ingiustificata dopo tre sedute consecutive del C.d.A., il consigliere si ritiene decaduto.

Art. 12

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.
2. Le adunanze richieste su iniziativa dei consiglieri devono essere convocate entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. La partecipazione alle adunanze di soggetti diversi dagli Amministratori, è disciplinata dal regolamento di organizzazione dell'Ente.

Art . 13

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

2. Il segretario dell'Ente, se nominato, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
4. Le votazioni si tengono a voto palese salvo le proposte che hanno per oggetto persone fisiche; tali proposte sono votate a scrutinio segreto.
5. Nel caso in cui le proposte di deliberazione ottengano parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente mentre nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta di deliberazione si intende respinta.
6. Non può prendere parte alla votazione l'amministratore che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in votazione; l'interesse può essere diretto o riguardare parenti ed affini fino al quarto grado.
7. Per la validità delle deliberazioni non è conteggiato chi non può prendere parte alla votazione ai sensi del comma precedente.
8. Alle sedute dell'organo di amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti nelle materie di interesse della fondazione.

Art. 14

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) assicurare il regolare funzionamento della fondazione;
 - b) approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto di fine esercizio;
 - c) approvare i regolamenti di organizzazione necessari al funzionamento dell'istituzione e loro eventuali modifiche;
 - d) deliberare le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente;
 - e) deliberare in ordine all'assunzione, al licenziamento ed ai provvedimenti disciplinari nei confronti del personale;
 - f) nominare il segretario, qualora sia ritenuto necessario, determinandone le competenze e le spettanze;
 - g) deliberare in ordine alle spettanze economiche ed agli adempimenti contrattuali previsti per il personale dipendente;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- h) autorizzare il presidente della fondazione a stare in giudizio avanti gli organi della magistratura ed a nominare avvocati e procuratori;
- i) accettare donazioni, lasciti ed eredità;
- j) nominare rappresentanti della fondazione presso altri enti o persone giuridiche, qualora ciò si renda necessario;
- k) chiedere l'audizione ovvero la consulenza di esperti nelle materie sulle quali il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare;
- l) deliberare sulla destinazione degli avanzi di gestione e sull'utilizzo del patrimonio in generale;
- m) deliberare la contrazione di mutui;
- n) deliberare l'attribuzione di deleghe e conferire mandati.

Art. 15

-Revisore dei Conti-

1. La verifica sulla regolarità e sull'economicità della gestione della fondazione è assicurato da un Revisore dei conti.
2. Il revisore, iscritto all'albo R.C., è nominato dalla Giunta del Comune di Turate e dura in carica tre anni.
3. Il revisore ha libero accesso alla documentazione dell'istituzione per l'espletamento del proprio mandato in modo pieno ed esaustivo.
4. Il Revisore dei conti relaziona annualmente il Consiglio di Amministrazione in ordine alla regolarità della gestione della fondazione nonché in ordine ai risultati economici dell'esercizio contabile; formula inoltre al Consiglio di Amministrazione le proposte ritenute utili per il miglioramento della funzionalità della fondazione.

Art. 16

-Amministrazione-

1. Per l'assetto organizzativo e contabile della Fondazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dal codice civile per le Imprese Commerciali.
2. Per i pagamenti occorrerà in ogni caso la firma congiunta di due membri del Consiglio di Amministrazione, all'uopo delegati con firma depositata presso l'Istituto di Credito incaricato dall'espletamento del servizio di tesoreria.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Art. 17
-Norme sull'estinzione-

1. Nel caso in cui non sia più possibile il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero nel caso in cui venga meno la necessità di garantire la presenza di una scuola materna in comune di Turate, il Consiglio di Amministrazione della fondazione provvederà alla trasformazione dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice civile.
2. Nel caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione il patrimonio, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto al Comune di Turate, sulla base dei criteri di opportunità e con le modalità che saranno adottate con apposita deliberazione, a maggioranza qualificata richiesta, con il vincolo che venga utilizzato nel rispetto degli scopi dello Statuto, ovvero nel rispetto dei fini di pubblica utilità sociale di natura assistenziale o educativa o religiosa, ispirati ai principi della dottrina cattolica e della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Art. 18
-Norme generali-

Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente sia per quanto riguarda la disciplina delle persone giuridiche private senza scopo di lucro sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi e delle attività di tipo educativo-scolastico.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Turate, 17 novembre 2003

